



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2016/983 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che abroga il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/984 della Commissione, del 7 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Krupnioki śląskie (IGP)]** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/985 della Commissione, del 7 giugno 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agneau de Pauillac (IGP)]** 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/986 della Commissione, del 13 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού (Glyko Triantafyllo Agrou) (IGP)]** 5
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/987 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 6
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/988 della Commissione, del 20 giugno 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine 8

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2016/989 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/010 FR/MoryGlobal — presentata dalla Francia)** 10

★	Decisione (UE) 2016/990 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa — presentata dalla Grecia)	12
★	Decisione (UE) 2016/991 del Consiglio, del 9 giugno 2016, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna	14
★	Decisione di esecuzione (UE) 2016/992 del Consiglio, del 16 giugno 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda lo Sri Lanka	15
★	Decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)	18
★	Decisione (PESC) 2016/994 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che abroga la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia	21
★	Decisione (UE) 2016/995 della Commissione, del 26 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.24571 — 2009/C (ex C 1/09, ex NN 69/08) a cui l'Ungheria ha dato esecuzione a favore di MOL Nyrt. [notificata con il numero C(2015) 7324] ⁽¹⁾	22

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2016/983 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2016

che abroga il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/994 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che abroga la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 maggio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, con la risoluzione 2288 (2016), di porre fine, con effetto immediato, all'embargo sulle armi imposto in considerazione della situazione in Liberia.
- (2) Il 20 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/994, che abroga la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia.
- (3) È necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio ⁽²⁾ è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 (GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/984 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2016****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Krupnioki śląskie (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Krupnioki śląskie» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Krupnioki śląskie» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Krupnioki śląskie» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 67 del 20.2.2016, pag. 17.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/985 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2016****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agneau de Pauillac (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Agneau de Pauillac», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽²⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 637/2004 ⁽³⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Agneau de Pauillac» (IGP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 637/2004 della Commissione, del 5 aprile 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Agneau de Pauillac e Agneau du Poitou-Charentes) (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 31.)

⁽⁴⁾ GU C 61 del 17.2.2016, pag. 26.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/986 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2016****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού (Glyko Triantafyllo Agrou) (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού» (Glyko Triantafyllo Agrou) presentata da Cipro è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού» (Glyko Triantafyllo Agrou) deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού» (Glyko Triantafyllo Agrou) (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 19.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/987 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	132,7
	ZZ	132,7
0709 93 10	TR	137,2
	ZZ	137,2
0805 50 10	AR	169,4
	BR	92,5
	MA	179,9
	TR	151,6
	UY	147,6
	ZA	174,3
	ZZ	152,6
	0808 10 80	AR
	BR	88,5
	CL	125,6
	CN	66,5
	NZ	156,7
	SA	114,4
	US	120,4
	ZA	115,7
	ZZ	113,2
0809 10 00	TR	265,2
	ZZ	265,2
0809 29 00	TR	389,4
	ZZ	389,4
0809 30 10, 0809 30 90	TR	143,1
	ZZ	143,1
0809 40 05	TR	180,1
	ZZ	180,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/988 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2016****che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine. I contingenti indicati all'allegato I, parte B, del medesimo regolamento sono gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2016 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 442/2009, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GUL 129 del 28.5.2009, pag. 13).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 (in kg)
09.4038	8 516 250
09.4170	1 230 500
09.4204	1 156 000

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2016/989 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2016

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/010 FR/MoryGlobal — presentata dalla Francia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 19 novembre 2015 la Francia ha presentato la domanda EGF/2015/010 FR/MoryGlobal per ottenere un contributo finanziario del FEG in relazione agli esuberi di MoryGlobal SAS in Francia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 5 146 800 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Francia.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 5 146 800 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dall'8 giugno 2016.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il Presidente
A.G. KOENDERS

DECISIONE (UE) 2016/990 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**dell'8 giugno 2016****relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa — presentata dalla Grecia)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire un sostegno ai lavoratori in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 26 novembre 2015 la Grecia ha presentato la domanda EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa per un contributo finanziario a valere sul FEG, in seguito agli esuberi presso Supermarket Larissa ABEE in Grecia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme ai requisiti per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la Grecia ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 543 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).
- (5) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 6 468 000 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Grecia.
- (6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2016, un importo pari a 6 468 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitato nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa si applica a decorrere dall'8 giugno 2016.

Fatto a Strasburgo, l'8 giugno 2016

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il Presidente

A.G. KOENDERS

DECISIONE (UE) 2016/991 DEL CONSIGLIO**del 9 giugno 2016****relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 9 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1915 del Consiglio ⁽⁴⁾, il sig. Esteban MAS PORTELL è stato sostituito dal sig. Marc PONS i PONS in qualità di supplente.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Marc PONS i PONS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig.ra Pilar COSTA i SERRA, *Consejera de Presidencia del Gobierno de las Islas Baleares*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G.A. VAN DER STEUR

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2015/1915 del Consiglio, del 9 ottobre 2015, relativa alla nomina di due membri titolari spagnoli e di tre membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 280 del 24.10.2015, pag. 26).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/992 DEL CONSIGLIO**del 16 giugno 2016****che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda lo Sri Lanka**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
- (2) Il capo VI del regolamento (CE) n. 1005/2008 stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti e i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ed elabora un elenco dei paesi terzi non cooperanti, la procedura di radiazione dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti, e prevede la pubblicazione dell'elenco dei paesi terzi non cooperanti e le eventuali misure di emergenza.
- (3) A norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione ha notificato a otto paesi terzi, con decisione del 15 novembre 2012 ⁽²⁾ («decisione del 15 novembre 2012»), la possibilità di essere identificati come paesi che la Commissione considera paesi terzi non cooperanti. Tra questi paesi vi era la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka.
- (4) Nella decisione del 15 novembre 2012 la Commissione ha incluso informazioni relative ai fatti e alle considerazioni essenziali a sostegno di tale possibilità.
- (5) Sempre il 15 novembre 2012, con lettere distinte la Commissione ha notificato agli otto paesi terzi, tra i quali lo Sri Lanka, che stava valutando la possibilità di identificarli come paesi terzi non cooperanti.
- (6) Con la decisione di esecuzione 2014/715/UE ⁽³⁾ la Commissione ha identificato lo Sri Lanka come un paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca INN. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione ha indicato i motivi per cui essa ritiene che lo Sri Lanka non abbia adempiuto all'obbligo impostogli dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

⁽¹⁾ GUL 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/715/UE della Commissione, del 14 ottobre 2014, che identifica un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GUL 297 del 15.10.2014, pag. 13).

- (7) A norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008, il Consiglio, con la decisione di esecuzione (UE) 2015/200 ⁽¹⁾, ha modificato l'elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN, aggiungendovi lo Sri Lanka.
- (8) A seguito di detta modifica la Commissione ha offerto allo Sri Lanka la possibilità di proseguire il dialogo in linea con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con il regolamento (CE) n. 1005/2008. La Commissione ha continuato a cercare e a verificare tutte le informazioni considerate necessarie, comprese osservazioni orali e scritte, al fine di dare allo Sri Lanka la possibilità di rettificare la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco e di adottare misure concrete in grado di porre rimedio alle lacune che sono state identificate. Tale processo è sfociato nel riconoscimento da parte della Commissione che lo Sri Lanka ha rettificato la situazione e adottato misure correttive.
- (9) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, è pertanto opportuno che il Consiglio modifichi la decisione di esecuzione 2014/170/UE ⁽²⁾ radiando lo Sri Lanka dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti.
- (10) All'atto dell'adozione della presente decisione che radia lo Sri Lanka dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la decisione di esecuzione 2014/715/UE che identifica lo Sri Lanka come un paese terzo non cooperante non dovrebbe essere più rilevante.

2. RADIAZIONE DELLO SRI LANKA DALL'ELENCO DI PAESI TERZI NON-COOPERANTI

- (11) Facendo seguito all'adozione della decisione di esecuzione 2014/715/UE e della decisione di esecuzione (UE) 2015/200, la Commissione ha proseguito il suo dialogo con lo Sri Lanka. In particolare, lo Sri Lanka sembra avere adempiuto i propri obblighi di diritto internazionale e ha adottato un quadro di riferimento giuridico adeguato per combattere la pesca INN. Esso ha introdotto un sistema adeguato ed efficiente di monitoraggio, controllo e ispezione, che comprende giornali di bordo per la registrazione dei dati di cattura, indicativi di chiamata dei pescherecci e l'installazione, su tutta la flotta d'altura, di un dispositivo per il controllo dei pescherecci («VMS»). Ha altresì predisposto un sistema di sanzioni dissuasivo, riveduto il proprio quadro giuridico in materia di pesca e garantito l'adeguata attuazione del regime di certificazione delle catture. Inoltre, lo Sri Lanka ha continuato a migliorare la sua conformità agli obblighi internazionali, compresi quelli derivanti dalle raccomandazioni e dalle risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), come le misure di controllo di competenza dello Stato di approdo e il recepimento delle norme delle ORGP nella legislazione nazionale, e ha adottato il proprio piano d'azione nazionale di lotta alla pesca INN, in linea con il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite.
- (12) La Commissione ha esaminato la conformità dello Sri Lanka con i suoi obblighi internazionali in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, in linea con gli esiti della decisione del 15 novembre 2012, con la decisione di esecuzione 2014/715/UE e con la decisione di esecuzione (UE) 2015/200 e con le pertinenti informazioni comunicate dallo Sri Lanka. Essa ha inoltre esaminato le misure adottate per rettificare la situazione nonché le garanzie fornite dalle autorità competenti dello Sri Lanka.
- (13) Sulla base di quanto esposto, la Commissione ha concluso che le azioni adottate dallo Sri Lanka alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono sufficienti ai fini della conformità agli articoli 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e agli articoli 18, 19, 20 e 23 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici. La Commissione ha concluso che gli elementi fatti valere dallo Sri Lanka dimostrano che la situazione che ne ha causato l'inserimento nell'elenco è stata rettificata e che lo Sri Lanka ha adottato misure concrete in grado di realizzare un miglioramento durevole della situazione.
- (14) Alla luce di tutte queste circostanze e a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, il Consiglio dovrebbe concludere che è opportuno radiare lo Sri Lanka dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti. La decisione di esecuzione 2014/170/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (15) La presente decisione non preclude eventuali future misure che potrebbero essere adottate dal Consiglio o dalla Commissione, in linea con il capo VI del regolamento (CE) n. 1005/2008, qualora emergessero elementi di fatto che dimostrino che lo Sri Lanka non ha adempiuto gli obblighi impostigli dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/200 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda lo Sri Lanka (GUL 33 del 10.2.2015, pag. 15).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GUL 91 del 27.3.2014, pag. 43).

- (16) Alla luce delle conseguenze negative causate dall'inserimento nell'elenco di un paese terzo non cooperante, è opportuno conferire effetto immediato alla radiazione dello Sri Lanka come paese terzo non cooperante da tale elenco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo Sri Lanka è radiato dall'allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L.F. ASSCHER

DECISIONE (PESC) 2016/993 DEL CONSIGLIO**del 20 giugno 2016****che modifica la decisione (PESC) 2015/778, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/778 ⁽¹⁾.
- (2) Il 23 maggio 2016, nelle sue conclusioni su EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, il Consiglio ha accolto con favore la disponibilità espressa dal presidente del Consiglio di presidenza del governo libico di intesa nazionale a cooperare con l'Unione sulla base delle suddette conclusioni, ha convenuto di prorogare di un anno il mandato di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA e, pur mantenendo l'accento sul suo mandato principale, di aggiungere due compiti aggiuntivi:
 - sviluppo di capacità e formazione della guardia costiera e della marina libiche, e condivisione di informazioni con le stesse, in base a una richiesta da parte delle legittime autorità libiche e tenendo conto della necessità di titolarità della Libia,
 - contributo alla condivisione delle informazioni e attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche, sulla base di una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
- (3) Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha imposto, modificato e riconfermato un embargo sulle armi nei confronti della Libia mediante le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU (UNSCR) 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2040 (2012), 2095 (2013), 2144 (2014), 2174 (2014), 2213 (2015), 2214 (2015) e 2278 (2016).
- (4) Il 14 giugno 2016 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato l'UNSCR 2292 (2016), relativa all'applicazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia, manifestando in particolare la preoccupazione che la situazione in Libia sia aggravata dal traffico di armi illegali e materiale connesso.
- (5) Il Consiglio sottolinea l'urgenza di avviare l'attuazione operativa dei due compiti aggiuntivi prima della scadenza del mandato iniziale di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA.
- (6) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/778,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2015/778 è così modificata:

- 1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Unione conduce un'operazione di gestione militare della crisi che contribuisce a smantellare il modello di business delle reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA), realizzata adottando misure sistematiche per individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori e dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR). A tal fine, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA assicura anche la formazione della guardia costiera e della marina libiche. Inoltre, l'operazione contribuisce a prevenire il traffico di armi nella sua convenuta zona di operazione in conformità dell'UNSCR 1970 (2011) e delle successive risoluzioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia, tra cui l'UNSCR 2292 (2016).»;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31).

2) all'articolo 2, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per quanto riguarda i suoi compiti principali relativi al traffico e alla tratta di esseri umani, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è condotta per fasi successive e conformemente ai requisiti del diritto internazionale»;

3) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 2 bis

Sviluppo delle capacità e formazione della guardia costiera e della marina libiche

1. Quale compito aggiuntivo, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA contribuisce allo sviluppo delle capacità e alla formazione della guardia costiera e della marina libiche nei compiti di contrasto in mare, in particolare per prevenire il traffico e la tratta di esseri umani.

2. Qualora il CPS determini che sono stati compiuti i preparativi necessari, in particolare per quanto riguarda la costituzione della forza e le procedure di controllo dei tirocinanti, il compito aggiuntivo di cui al paragrafo 1 è svolto in alto mare nella convenuta zona di operazione di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA definita nei pertinenti documenti di pianificazione.

3. Il compito aggiuntivo di cui al paragrafo 1 può altresì essere svolto nel territorio, comprese le acque territoriali, della Libia o di uno Stato terzo ospitante vicino della Libia, qualora il CPS decida in tal senso a seguito di una valutazione del Consiglio sulla base di un invito da parte della Libia o dello Stato ospitante interessato, e in conformità del diritto internazionale.

4. In considerazione dei requisiti operativi eccezionali, parte del compito aggiuntivo di cui al paragrafo 1 può essere svolta, su invito, all'interno di uno Stato membro, anche nei centri di formazione pertinenti.

5. Nella misura necessaria per il compito aggiuntivo di cui al paragrafo 1, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere, conservare e condividere con gli Stati membri, l'UNSMIL, Europol e FRONTEX le informazioni, compresi i dati personali, raccolte ai fini delle procedure di controllo su eventuali tirocinanti, a condizione che questi abbiano dato il loro consenso scritto. Inoltre, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere e conservare le informazioni mediche e i dati biometrici necessari sui tirocinanti con il loro consenso scritto.

Articolo 2 ter

Contributo alla condivisione delle informazioni e attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche

1. Nell'ambito del suo compito aggiuntivo di contribuire all'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA raccoglie e condivide informazioni con i partner e le agenzie pertinenti mediante i meccanismi di cui ai documenti di pianificazione al fine di contribuire a una conoscenza globale della situazione marittima nella convenuta zona di operazione definita nei pertinenti documenti di pianificazione. Laddove siano classificate fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED», tali informazioni possono essere condivise con i partner e le agenzie pertinenti conformemente alla decisione 2013/488/UE e sulla base di disposizioni concordate tra l'AR e i partner summenzionati, nel pieno rispetto dei principi di reciprocità e di inclusione. Le informazioni classificate ricevute sono trattate da EUNAVFOR MED operazione SOPHIA senza alcuna distinzione tra il suo personale e unicamente in base a requisiti operativi.

2. Qualora il CPS determini che le pertinenti condizioni sono soddisfatte, EUNAVFOR MED operazione SOPHIA avvia ispezioni, nella convenuta zona di operazione, definita nei pertinenti documenti di pianificazione, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che tali imbarcazioni trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia ed effettua gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti, anche al fine di deviare tali imbarcazioni e i loro equipaggi verso un porto adatto al fine di facilitare tale smaltimento, con il consenso dello Stato di approdo e in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui l'UNSCR 2292 (2016).

3. In conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui l'UNSCR 2292 (2016), nel corso di ispezioni svolte conformemente al paragrafo 2 EUNAVFOR MED operazione SOPHIA può raccogliere prove direttamente connesse al trasporto di prodotti vietati nel quadro dell'embargo sulle armi nei confronti della Libia. Può trasmettere tali prove alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e/o agli organismi competenti dell'Unione.»;

4) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per il periodo dal 18 maggio 2015 al 27 luglio 2016 l'importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è pari a 11,82 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 70 % in impegni e al 40 % in pagamenti.»;

5) all'articolo 11, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Per il periodo dal 28 luglio 2016 al 27 luglio 2017 l'importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è pari a 6 700 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari allo 0 % in impegni e allo 0 % in pagamenti.»;

6) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis. In caso di esigenze operative specifiche, l'AR è autorizzato a comunicare alle legittime autorità libiche le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, conformemente alla decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate disposizioni tra l'AR e le autorità libiche competenti.»;

7) all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«EUNAVFOR MED operazione SOPHIA termina il 27 luglio 2017.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2016

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI

DECISIONE (PESC) 2016/994 DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2016
che abroga la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della
Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/109/PESC ⁽¹⁾ concernente misure restrittive nei confronti della Liberia che prevedeva un embargo sulle armi.
- (2) Il 25 maggio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 2288 (2016) relativa alla Liberia, che pone fine, con effetto immediato, alle misure sulle armi inizialmente figuranti nel punto 2 dell'UNSCR 1521 (2003) e modificate dai punti 1 e 2 dell'UNSCR 1683 (2006), dal punto 1, lettera b), dell'UNSCR 1731 (2006), dai punti 3, 4, 5 e 6 dell'UNSCR 1903 (2009), dal punto 3 dell'UNSCR 1961 (2010) e dal punto 2, lettera b), dell'UNSCR 2128 (2013).
- (3) La posizione comune 2008/109/PESC dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione comune 2008/109/PESC è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Posizione comune 2008/109/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (GUL 38 del 13.2.2008, pag. 26).

DECISIONE (UE) 2016/995 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 2015****relativa all'aiuto di Stato SA.24571 — 2009/C (ex C 1/09, ex NN 69/08) a cui l'Ungheria ha dato esecuzione a favore di MOL Nyrt.**

[notificata con il numero C(2015) 7324]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione della Commissione con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'aiuto SA.24571 (ex C 1/09, NN 69/08) ⁽¹⁾,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. CONTESTO**1.1. Misure interessate**

- (1) Le norme generali che disciplinano le attività estrattive in Ungheria sono definite nella legge mineraria del 1993 (di seguito la «legge mineraria») ⁽²⁾, che distingue le attività estrattive sulla base di due distinti strumenti giuridici: i) la concessione ⁽³⁾ e ii) l'autorizzazione ⁽⁴⁾. In entrambi i casi l'estrazione di materie prime minerali è soggetta a una tassa mineraria da versare allo Stato, il cui importo è equivalente a una determinata percentuale del valore delle materie prime minerali estratte.
- (2) La legge mineraria stabilisce che, qualora la società mineraria che ha ottenuto l'autorizzazione non inizi le attività estrattive entro cinque anni dalla data della stessa, il diritto di estrazione viene revocato. Tuttavia, a norma dell'articolo 26/A, comma 5, della legge mineraria, tale termine può essere prorogato mediante accordo tra l'autorità e la società mineraria. In questo caso la società mineraria è tenuta a versare una tassa maggiorata rispetto a quella applicata al momento della domanda originaria ma in nessun caso superiore a 1,2 volte tale importo.
- (3) La Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (*Compagnia ungherese del petrolio e del gas SpA*) (nel prosieguo: MOL) ha ottenuto diverse autorizzazioni per l'estrazione di idrocarburi. Poiché la MOL non ha avviato le attività estrattive entro cinque anni dalla data delle autorizzazioni, il 22 dicembre 2005 il ministro competente ha concluso con la società un accordo di proroga (nel prosieguo «l'accordo del 2005»). L'accordo del 2005 prevedeva una proroga dell'autorizzazione con una tassa calcolata annualmente fino al 2020 sulla base della tassa di autorizzazione mineraria originaria del 12 % moltiplicata per un fattore compreso tra 1,020 e 1,050.
- (4) A norma della legge mineraria modificata, entrata in vigore l'8 gennaio 2008 (nel prosieguo «la legge mineraria quale modificata nel 2008»), la tassa mineraria da corrispondere per l'autorizzazione all'estrazione di idrocarburi è stata aumentata dal 12 % al 30 % del valore dei minerali estratti ⁽⁵⁾. L'aumento della tassa non era tuttavia applicabile agli operatori le cui autorizzazioni minerarie erano state precedentemente prorogate.

⁽¹⁾ GU C 74 del 28.3.2009, pag. 63.

⁽²⁾ Az 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Legge XLVIII del 1993 sull'estrazione mineraria).

⁽³⁾ Le concessioni riguardano le cosiddette «aree chiuse», considerate ricche di minerali e di elevato valore. I contratti di concessione sono attribuiti dall'autorità nazionale competente agli offerenti selezionati mediante una procedura di gara aperta.

⁽⁴⁾ Le autorizzazioni riguardano le cosiddette «aree aperte», considerate meno ricche di minerali e di valore ridotto. L'autorità nazionale competente non può negare il rilascio dell'autorizzazione se il richiedente rispetta le condizioni stabilite dalla legge.

⁽⁵⁾ L'aumento riguardava i giacimenti messi in produzione tra il 1° gennaio 1998 e il 1° gennaio 2008.

1.2. Avvio del procedimento di indagine formale

- (5) Il 13 gennaio 2009 la Commissione ha deciso di avviare un procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») ⁽⁶⁾ in relazione alle misure adottate dall'Ungheria a favore di MOL che potevano configurarsi come aiuti di Stato. La decisione della Commissione del 13 gennaio 2009 relativa all'aiuto SA.24571 (ex C 1/09, ex NN 69/08), è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 28 marzo 2009 ⁽⁷⁾.
- (6) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione esprimeva la propria preoccupazione in relazione al fatto che la sequenza combinata di azioni avviate dall'Ungheria potesse garantire un vantaggio selettivo a favore di MOL. La sequenza di azioni si componeva di due elementi: l'accordo del 2005 e la legge mineraria quale modificata nel 2008. Secondo la valutazione preliminare della Commissione, le autorità ungheresi garantivano a MOL un trattamento più favorevole rispetto ai concorrenti di tale società operanti nell'ambito dello stesso regime di autorizzazione.

1.3. Chiusura del procedimento di indagine formale

- (7) Con decisione 2011/88/UE ⁽⁸⁾ relativa all'aiuto di Stato SA.24571 (ex C 1/09, ex NN 69/08) a cui l'Ungheria ha dato esecuzione a favore di MOL Nyrt. (nel prosieguo la «decisione impugnata»), la Commissione ha concluso che la misura in favore di MOL, ovvero la combinazione dell'accordo del 2005 e della legge mineraria quale modificata nel 2008, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione ha invitato l'Ungheria a recuperare l'aiuto concesso a MOL al fine di ristabilire così la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell'aiuto ⁽⁹⁾.

1.4. Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013 nella causa T-499/10, «MOL/Commissione»

- (8) A seguito di un ricorso presentato da MOL, il Tribunale, nella sentenza del 12 novembre 2013 relativa alla causa T-499/10 ⁽¹⁰⁾, ha annullato la decisione impugnata, sostenendo che non poteva ritenersi dimostrato il carattere selettivo della misura.
- (9) Il Tribunale ha concluso nella sua sentenza che l'accordo del 2005 non aveva carattere selettivo. Il Tribunale ha asserito che il margine discrezionale delle autorità ungheresi consentiva a queste ultime di salvaguardare la parità di trattamento tra gli operatori che si trovassero in situazioni analoghe. Pertanto, secondo il Tribunale, se le condizioni esterne a un contratto che non comporta aiuti di Stato cambiano in modo tale che la parte contraente di tale accordo si trova in una posizione avvantaggiata rispetto ad altri operatori che non hanno concluso contratti simili ciò può non essere sufficiente a considerare che il contratto e la successiva modifica delle condizioni esterne allo stesso possano essere costitutivi di un aiuto di Stato.

1.5. Sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2015 nella causa C-15/14 P, Commissione europea contro MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.

- (10) Con la sentenza del 4 giugno 2015 nella causa C-15/14 P ⁽¹¹⁾ la Corte di giustizia ha confermato la sentenza del Tribunale che annullava la decisione impugnata.
- (11) Nella sua sentenza la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale, secondo cui non era stato dimostrato il carattere selettivo dell'accordo del 2005 e che la combinazione dell'accordo del 2005 e della legge mineraria, quale modificata nel 2008, non poteva configurarsi come misura unica di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

⁽⁶⁾ GU C 115 del 9.5.2008, pag. 92.

⁽⁷⁾ Cfr. nota 1.

⁽⁸⁾ Decisione 2011/88/UE della Commissione, del 9 giugno 2010, relativa all'aiuto C 1/09 (ex NN 69/08, ex NN 69/08) a cui l'Ungheria ha dato esecuzione a favore di MOL Nyrt. (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 55).

⁽⁹⁾ L'importo da recuperare era di 28 444,7 milioni di HUF per il 2008 e di 1 942,1 milioni di HUF per il 2009. Per quanto riguarda il 2010, in relazione ai pagamenti della tassa mineraria effettuati, il calcolo doveva essere fatto dall'Ungheria, conformemente ai calcoli effettuati per il 2008 e 2009, fino all'abolizione della misura.

⁽¹⁰⁾ Causa T-499/10 MOL/Commissione (EU:T:2013:592).

⁽¹¹⁾ Causa C-15/14 P, Commissione europea contro MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (EU:C:2015:362).

- (12) La Corte ha sottolineato che esiste una differenza fondamentale nell'esame della selettività dei regimi generali di esenzione o di riduzione i quali, per definizione, conferiscono automaticamente un vantaggio, e in quello delle disposizioni facoltative di diritto nazionali che prevedono l'imposizione di oneri supplementari. Nei casi in cui le autorità nazionali impongano oneri supplementari al fine di salvaguardare la parità di trattamento tra gli operatori, il semplice fatto che tali autorità dispongano di un certo margine discrezionale definito dalla legge, e non illimitato, non può essere sufficiente a dimostrare la selettività del corrispondente regime.
- (13) Per i motivi di cui sopra, secondo la Corte il caso di cui trattasi può essere distinto dai casi in cui l'esercizio di un tale margine è legato alla concessione di un vantaggio a favore di un operatore economico specifico ⁽¹²⁾.
- (14) La Corte ha stabilito inoltre che il quadro giuridico in base al quale le autorità nazionali impongono oneri supplementari al fine di mantenere la parità di trattamento tra operatori potrebbe essere considerato selettivo soltanto quando le autorità nazionali, nell'esercizio del loro margine di discrezionalità, venissero a favorire determinati operatori senza una ragione oggettiva.
- (15) La Corte ha sostenuto inoltre che nel caso di cui trattasi non esiste prova che le autorità ungheresi, nell'esercitare il loro diritto di aumentare la tassa mineraria in caso di proroga dell'autorizzazione, abbiano riservato a MOL un trattamento favorevole ingiustificato ⁽¹³⁾.
- (16) La Corte ha pertanto concluso che il quadro giuridico che disciplina la conclusione dei contratti di proroga non può essere considerato selettivo nel caso di cui trattasi.
- (17) Con riferimento alla sequenza combinata di azioni che costituivano una misura di aiuto unica, la Corte, richiamandosi alla giurisprudenza, ha asserito che una misura di aiuto unica può essere costituita da elementi combinati a condizione che siano connessi tra loro, per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell'impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione ⁽¹⁴⁾.
- (18) Tuttavia, in relazione al caso di cui trattasi la Corte ha sostenuto che l'aumento delle tasse minerarie entrato in vigore nel 2008 è avvenuto in un contesto di aumento dei prezzi mondiali del petrolio greggio e che lo Stato membro interessato si è limitato ad esercitare, legittimamente, il suo potere di regolamentazione a causa dell'evoluzione del mercato. Non esisteva inoltre alcun indizio del fatto che il contratto del 2005 fosse stato concluso in previsione della modifica della legge mineraria del 2008 ⁽¹⁵⁾.
- (19) La Corte di giustizia ha concluso pertanto che non esisteva un nesso cronologico e/o funzionale tra l'accordo del 2005 e la legge mineraria, quale modificata nel 2008, che consentisse di interpretare i due atti come misura di aiuto unica.

2. PROCEDURA

- (20) Alla luce dell'annullamento da parte della Corte della decisione impugnata, il procedimento formale di indagine resta aperto, in quanto né il Tribunale né la Corte hanno considerato che la decisione di avviare il procedimento fosse viziata da errori. La Commissione è pertanto tenuta ad adottare una decisione finale, rettificando le lacune individuate dalla Corte di giustizia.

3. VALUTAZIONE

- (21) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sancisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le suddette condizioni sono cumulative. Se una di esse non è soddisfatta, la misura di cui trattasi non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

⁽¹²⁾ Sentenza nella causa C-15/14 P (cfr. nota 11), punti 64, 65 e 69.

⁽¹³⁾ Sentenza nella causa C-15/14 P (cfr. nota 11), punti 66 e 69.

⁽¹⁴⁾ Sentenza nella causa C-15/14 P (cfr. nota 11), punto 92.

⁽¹⁵⁾ Sentenza nella causa C-15/14 P (cfr. nota 11), punti 96 e 98.

- (22) Nel caso di cui trattasi è opportuno limitare la valutazione all'aspetto della selettività.

3.1. Selettività

- (23) Perché costituisca aiuto di Stato, una misura deve essere specifica o selettiva, in altri termini essa deve favorire talune imprese o talune produzioni.
- (24) Come illustrato nei considerando 12 e 13, l'articolo 26/A, comma 5, della legge mineraria non costituisce un regime generale di esenzione o riduzione a beneficio di determinate imprese. Al contrario, esso consente alle autorità ungheresi di imporre una tassa mineraria maggiorata in caso di proroga delle autorizzazioni minerarie. A tutti gli operatori che si trovano in una analoga situazione di diritto e di fatto si applicano gli stessi termini e condizioni.
- (25) Come indicato nei considerando 14 e 15, non vi sono prove che le autorità ungheresi abbiano riservato a MOL un trattamento favorevole ingiustificato in relazione ad altri operatori che avrebbero potuto trovarsi in una situazione analoga. Il fatto che le autorità ungheresi dispongano di un certo margine discrezionale definito dalla legge, e non illimitato, nel fissare l'importo della tassa dovuta in caso di proroga non può essere sufficiente a dimostrare la selettività del quadro definito dall'articolo 26/A, comma 5, della legge mineraria.
- (26) Con riferimento agli effetti combinati dell'accordo del 2005 e della legge mineraria, quale modificata nel 2008, la Commissione rileva che, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, una misura di aiuto unica può essere costituita di elementi combinati a condizione che siano connessi tra loro, per quanto riguarda la loro cronologia, il loro scopo e la situazione dell'impresa al momento di tali interventi, in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione ⁽¹⁶⁾.
- (27) Nel caso di cui trattasi, tuttavia, come sottolineato nel considerando 18, non sussiste prova del fatto che l'Ungheria abbia firmato l'accordo del 2005 avendo già all'epoca l'intenzione di aumentare in seguito la tassa mineraria a detrimento di altri operatori già presenti sul mercato alla data della firma dell'accordo o di nuovi operatori. L'aumento delle tasse minerarie imposto sulla base della modifica del 2008 della legge mineraria è avvenuto in un contesto di aumento dei prezzi a livello internazionale.
- (28) Pertanto, dal momento che, come indicato nel considerando 19, non esiste un nesso cronologico e/o funzionale tra l'accordo del 2005 e la legge mineraria, quale modificata nel 2008, i due atti non possono essere interpretati come misura di aiuto unica.

3.2. Conclusioni relative alla valutazione

- (29) Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che la sequenza di azioni intraprese dall'Ungheria, ovvero l'accordo di proroga del 2005 e la successiva modifica della legge mineraria non avevano carattere selettivo nei confronti di MOL.
- (30) Poiché la sequenza di azioni costituita dall'accordo di proroga del 2005 e dalla successiva modifica della legge mineraria non ha carattere selettivo, non è necessario valutare se le altre condizioni si configurino come aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

4. CONCLUSIONE

- (31) Alla luce di quanto precede, la nuova valutazione del presunto aiuto, che costituiva l'obiettivo della decisione di avviare il procedimento, porta a concludere che la misura di cui trattasi in favore di MOL, ovvero la combinazione dell'accordo del 2005 e della legge mineraria, quale modificata nel 2008, non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE,

⁽¹⁶⁾ Cause riunite C-399/10 P. e C-401/10 P *Bouygues SA e Bouygues Télécom SA contro Commissione europea e altri* (EU:C:2013:175), punti 103 e 104.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La combinazione della tassa mineraria fissa stabilita dal contratto di proroga stipulato dallo Stato ungherese e da MOL Nyrt. il 22 dicembre 2005 e delle successive modifiche della legge mineraria XLVIII del 1993 non costituisce un aiuto di Stato a favore di MOL Nyrt. ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2015

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT